



Tribunale di Sorveglianza

Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 – 50127 FIRENZE
Email: dirigenza.tribsolv.firenze@giustizia.it

Prot.

921 /2020

Firenze, 01 luglio 2020

**Alla Corte d'Appello di
Firenze**

**Alla Procura Generale
c/o Corte d'Appello di
Firenze**

**Al Procuratore Della Repubblica
c/o il Tribunale di Firenze**

**Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Firenze**

**Al Presidente degli Ordini degli Avvocati del
Distretto**

**Al Presidente della Camera Penale di
Firenze**

**Alla Autorità Sanitaria Regionale
tramite Presidente della Giunta regionale Toscana**

**Al Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria
per la Toscana e Umbria**

Oggetto: Trasmissione Indicazioni applicative in relazione all'entrata in vigore della
Legge 25 giugno 2020 n. 70 di conversione D.L. 30 Aprile 2020 N. 28.

Con riferimento all'oggetto si trasmette l'allegato, per opportuna conoscenza.

Cordialmente.

Il Dirigente Amministrativo

Carmine Padulo



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055/7995480
email dirigenza.tribsolv.firenze@giustizia.it
pec: presidente.tribsolv.firenze@giustiziacert.it
protocollo: prot.tribsolv.firenze@giustiziacert.it

Prot. 62/2020 INF.

INDICAZIONI APPLICATIVE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 25 GIUGNO 2020 N. 70 DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 28

IL PRESIDENTE

considerato che in data odierna entra in vigore la Legge 25.06.20 n. 70 di conversione del D.L. 30.04.20 n. 28 („ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”);

considerato:

-che, in particolare, nel convertire il DL 28/20, sono state apportate alcune modifiche che incidono sulla materia del differimento della pena e della detenzione domiciliare per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e sull'organizzazione dei servizi degli uffici giudiziari come disposta con il provvedimento già adottato dallo scrivente Dirigente ex art. 83 D.L. 17.03.20 n. 18 conv. nella L. 24.04.20 n. 27;

-che l'art. 1 stabilisce espressamente che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. 28/20”;

-che in ogni caso dalla lettura delle norme come modificate emerge incontrovertibilmente, quanto alle misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che con l'anticipazione alla data del 30 giugno 2020 del periodo di eccezionale vigenza delle predette misure già adottate (dapprima fissato al 31.07.20), si rende necessario il ripristino del regime 'ordinario' quanto a collegamento da remoto del detenuto (non più consentito) e trattazione degli affari anche concernenti i soggetti liberi (non più rinviabili);

-che pertanto s'impone la cessazione delle misure organizzative riguardanti le 'LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE E



CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE' come adottate con il proprio provvedimento ex art. 83 n. 666/20 dell'8.05.20;

-che, viceversa, per quanto riguarda la prestazione del lavoro cd 'agile' (escluso dai predetti provvedimenti e procrastinabile fino alla fine dello stato di emergenza del 31.07.20 ai sensi del DL 17.03.20 n. 18 conv. nella L 24.04.20 n. 27 il quale, all'art. 87, ha stabilito che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" il lavoro agile è "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni", come confermato altresì dalla Circolare DOG del Ministero della giustizia in data 12.0.620 n. prot. 94300 che raccomanda, fino al perdurare dello stato di emergenza, in conformità all'art. 87 DL cit., una diversa modulazione del rapporto tra lavoro in presenza rispetto al lavoro agile in termini quantitativi, ai fini di una progressiva maggiore ripresa delle attività amministrative e giudiziarie degli uffici per i mesi di giugno e luglio) si provvede con separato atto di gestione;

-che per quanto attiene alle misure di regolamentazione sull'accesso del pubblico agli uffici e le limitazioni di orario di apertura al pubblico si provvederà con separato ordine di servizio; ritenuta la necessità di fornire alcune immediate indicazioni applicative delle nuove disposizioni;

DISPONE

- 1) a decorrere dalla data del 1° luglio 2020 verranno trattati presso il Tribunale di sorveglianza tutti i procedimenti per i quali è stato già emesso l'avviso di fissazione udienza ivi compresi quelli riguardanti i soggetti 'liberi';
- 2) la trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti non è più soggetta a richiesta esplicita di trattazione da parte dell'interessato o del suo difensore;
- 3) a decorrere dall'udienza del 7 luglio 2020, in tutti i casi in cui il detenuto chieda di comparire in udienza, verrà disposta la traduzione del medesimo presso l'aula di udienza e non sarà più consentita la sua partecipazione mediante collegamento 'Skype for Business' o 'TEAMS', considerate le circostanze di fatto e di luogo che consentono, presso l'Aula n. 1 del Tribunale di sorveglianza, l'opportuno distanziamento sociale ed assicurano, attraverso gli idonei presidi già previsti dai singoli ordini di servizio interni e le cautele predisposte al fine di contenere il rischio di contagio anche nella camera di sicurezza prevista per i soggetti detenuti in attesa della trattazione del loro procedimento, come previste *infra* al punto 9;
- 4) le udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Firenze saranno regolarmente tenute nel periodo indicato sia nei confronti dei soggetti detenuti che nei confronti dei soggetti liberi, senza alcuna limitazione;



- 5) si continueranno ad apprestare idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene la camera di consiglio (stabilite con il provvedimento n. 265/20 4.03.20 di questa Presidenza) allo scopo di evitare il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti presenti, fuori e dentro l'aula, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute per contenere il più possibili i residui rischi di contagio tra la popolazione;
- 6) nel caso previsto dall'art. 2-bis, co.4, della L. 25.06.20 n. 70 (differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19) si raccomanda ai Sigg.ri Magistrati di sorveglianza di curare l'immediata trasmissione dei pareri e delle informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 bis nonché i provvedimenti adottati all'esito della valutazione, per l'unione agli atti già inviati ai sensi degli artt. 684 co. 2 c.p.p. e 47 terco. 1 quater o.p., posto che l'eventuale revoca del differimento della pena o della detenzione domiciliare adottata in via provvisoria dal magistrato perde efficacia se nei 30 gg. successivi non intervenga la decisione del Tribunale di sorveglianza; per i provvedimenti di revoca già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data odierna, il termine di 30 gg. decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge (30.06.20);
- 7) si segnala, per quanto occorrer possa, che i colloqui visivi dei detenuti con i propri familiari e terze persone possono, a decorrere dal 1.07.20, avvenire 'in presenza' negli istituti penitenziari (art. 2-quater) e che i colloqui telefonici possono essere autorizzati anche oltre i limiti (fino ad una volta al giorno) nei casi previsti dall'art. 2-quinquies; si segnala altresì che i permessi premio e il regime di semilibertà potevano essere sospesi solo fino al 31 maggio 2020.

Si prega di prendere atto delle presenti disposizioni.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze.

Per opportuna conoscenza si comunichi anche ai Magistrati degli Uffici di sorveglianza di Pisa, Livorno e Siena.

Per opportuna conoscenza si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al Presidente della Camera penale di Firenze.

Si comunichi all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Toscana.



Si comunichi al Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria per il successivo inoltro alle Direzioni degli istituti con preghiera di prendere visione in particolare dei punti 2,3,4 e 7.

Firenze, 30 giugno 2020

Il Presidente

Marcello Bortolato